

SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
BASILICATA ED OPERANTI SULL'INTERO COMPRESORIO CONSORTILE.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Ente Committente:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

Durata dell'appalto:

TRE ANNI (36 MESI)

IL REDATTORE

PACIFICO Pino Rosario

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Geom. Giuseppe TORTORELLI

CAPO SEZIONE

UFFICIO MACCHINE, MEZZI D'OPERA ED OFFICINE

AREA INGEGNERIA

Matera, lì 28 Luglio 2024

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

INDICE

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

ART. 1 - DEFINIZIONI E GENERALITÀ	pag. 3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
ART. 3 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	pag. 4
ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO.....	pag. 4
ART. 6 - TIPOLOGIA E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	pag. 5
ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	pag. 6
ART. 8 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	pag. 7
ART. 9 - REVISIONE PREZZI	pag. 7

TITOLO II - NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA	pag. 8
ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	pag. 8
ART. 12 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE	pag. 8

TITOLO III – PERSONALE

ART. 13 - REFERENTE DELL'APPALTATORE	pag. 9
ART. 14 - PERSONALE	pag. 9
ART. 15 - NORME DI TUTELA DEL PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE	pag. 9
ART. 16 - FORMAZIONE	pag. 10

TITOLO IV - PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

ART. 17 - SICUREZZA	pag. 11
----------------------------------	---------

TITOLO V - CONTROLLI, INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI	pag. 12
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 12
ART. 20 - RECESSO	pag. 12

TITOLO VI - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 21 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO	pag. 14
ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 14
ART. 23 - REVISIONE PREZZI	pag. 14
ART. 24 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE	pag. 15

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 25 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 16
ART. 26 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 16
ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 16
ART. 28 - NORME DI RINVIO	pag. 16

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

ART. 1 DEFINIZIONI E GENERALITÀ

Il presente Capitolato Speciale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D. Lgs 36/2023, pertanto:

- per "*Operatore economico*" si intende l'Impresa che concorre alla gara;
- per "*Appaltatore*" si intende l'impresa che a seguito di aggiudicazione stipula il contratto di appalto;
- per "*Stazione appaltante*" si intende il Consorzio di Bonifica della Basilicata che affida all'Appaltatore il servizio di riparazione e manutenzione degli autoveicoli di proprietà del Consorzio di Bonifica della Basilicata

Nell'esecuzione del servizio di riparazione e manutenzione l'Appaltatore avrà quale Referente Unico dell'appalto per la Stazione Appaltante un incaricato designato.

Il Referente del servizio del Consorzio di Bonifica della Basilicata è il Capo della Sezione "**Macchine, Mezzi d'Opera ed Officine**", che rappresenterà il Consorzio nei rapporti con l'Appaltatore al fine di verificare in corso d'opera, con il personale a disposizione e gli strumenti più opportuni, la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali del presente capitolato ed al quale andrà inviata tutta la documentazione di pertinenza del servizio.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "*servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, degli autoveicoli di proprietà del Consorzio di Bonifica della Basilicata, ed operanti sull'intero comprensorio consortile*", indicati nella "**TABELLA A**" - **ELENCO AUTOMEZZI SUDDIVISI PER LOTTO DI APPARTENENZA** del presente capitolato.

Gli interventi riguarderanno le attività di **AUTORIPARATORE MECCANICO**.

L'elenco degli autoveicoli indicati nella "**TABELLA A**" - **ELENCO AUTOMEZZI SUDDIVISI PER LOTTO DI APPARTENENZA** del presente capitolato identificati mediante marca, tipo, targa/matricola/telaio costituisce **solo titolo informativo** ed eventuali modifiche nella loro consistenza, non potrà essere motivo per l'appaltatore di chiedere eventuali risoluzioni o variazioni delle condizioni contrattuali.

ART. 3 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto viene appaltato per ogni singolo lotto mediante procedura aperta ai sensi art. 71 del D. Lgs 36/2023 tra più operatori economici .

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all' art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica professionale così come specificato nel disciplinare di gara.

Lo sconto percentuale offerto sarà applicato sul listino ufficiale vigente alla data dell'intervento e riguarderà sia gli interventi di riparazione e manutenzione dei veicoli consortili sia la fornitura di ricambi e di tutti i

materiali occorrenti e precisamente:

- Costo dei ricambi del tipo (**Equivalenti e/o di Concorrenza**);
- Per ricambi di qualità Equivalente all'originale si intendono quei ricambi non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici.

ART. 4
DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di **tre anni** (36 mesi) a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto tra l'Impresa aggiudicataria ed il Consorzio di Bonifica della Basilicata.

Il Consorzio può esercitare il diritto di recesso anticipato qualora alla scadenza dei primi **tre mesi**, da considerare come periodo di prova al fine di consentire all'ente una valutazione ampia e complessiva del rapporto, il servizio risultasse, a giudizio motivato del Consorzio, eseguito in maniera non soddisfacente.

In caso di recesso anticipato, alla scadenza del periodo di prova, l'appaltatore è tenuto all'accettazione del recesso unilaterale. In tale eventualità alla ditta spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi D. Lgs. 36/2023, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura del servizio. La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione Appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara.

ART. 5
IMPORTO DEL CONTRATTO

L'appalto si articola in n. 6 lotti che saranno aggiudicati e contrattualizzati singolarmente.

LOTTO n. 1 - Area Bradanica che accorpa la Sede Centrale di Matera, C.O. Bradanico, importo stimato massimo da porre a base d'asta per un numero di circa **19** autoveicoli ammonta ad **€ 60.000,00 + IVA annuo_importo triennale € 180.000,00**

- L'incidenza della mano d'opera pari al 35% non soggetta a ribasso ammonta ad € 21.000,00+Iva
- Trattandosi di interventi da effettuarsi presso l'officina dell'operatore economico, non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da interferenze.

LOTTO n. 2 - Area Jonica che accorpa i CC.OO. Serramarina, San Basilio, Scanzano, Policoro, importo stimato massimo da porre a base d'asta per un numero di circa **42** autoveicoli ammonta ad **€ 145.000,00 + IVA annuo_importo triennale € 435.000,00**

- L'incidenza della mano d'opera pari al 35% non soggetta a ribasso ammonta ad € 50.750,00 + IVA,
- Trattandosi di interventi da effettuarsi presso l'officina dell'operatore economico, non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da interferenze.

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

LOTTO n. 3 – Area Alto Bradano Sede di Potenza e C.O. Gaudio di Lavello, importo stimato massimo da porre a base d’asta per un numero di circa **8** autoveicoli ammonta ad **€ 20.000,00 + IVA annuo- importo triennale € 60.000,00**

- L’incidenza della mano d’opera pari al 35% non soggetta a ribasso ammonta ad € 7.000,00+Iva
- Trattandosi di interventi da effettuarsi presso l’officina dell’operatore economico, non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da interferenze.

LOTTO n. 4 - Area Senise importo stimato massimo da porre a base d’asta per un numero di circa **6** autoveicoli ammonta ad **€ 12.500,00 + IVA annuo- importo triennale € 37.500,00**

- L’incidenza della mano d’opera pari al 35% non soggetta a ribasso ammonta ad €. 4.400,00 + IVA,
- Trattandosi di interventi da effettuarsi presso l’officina dell’operatore economico, non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da interferenze.

LOTTO n. 5 - Area Lauria importo stimato massimo da porre a base d’asta per un numero di circa **4** autoveicoli ammonta ad **€ 12.500,00 + IVA annuo- importo triennale € 37.500,00**

- L’incidenza della mano d’opera pari al 35% non soggetta a ribasso ammonta ad €. 4.400,00 + IVA,
- Trattandosi di interventi da effettuarsi presso l’officina dell’operatore economico, non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da interferenze.

LOTTO n. 6 - Area Villa d’Agri importo stimato massimo da porre a base d’asta per un numero di circa **10** autoveicoli ammonta ad **€ 15.000,00 + IVA annuo- importo triennale € 45.000,00**

- L’incidenza della mano d’opera pari al 35% non soggetta a ribasso ammonta ad €. 5.250,00 + IVA,
- Trattandosi di interventi da effettuarsi presso l’officina dell’operatore economico, non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da interferenze.

Con la stipula del contratto l’aggiudicatario si impegna ad evadere gli ordinativi delle riparazioni che successivamente saranno richiesti, sulla base delle condizioni fissate nella documentazione di gara, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del contratto stesso. La stipula del contratto non vincola in alcun modo il Consorzio di Bonifica della Basilicata ad effettuare ordinativi fino all’importo stabilito per ogni lotto, importo che costituisce il tetto di spesa massimo entro il quale possono essere affidate le forniture indicate nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 6
TIPOLOGIA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’operatore economico contraente si impegna, su richiesta dell’Ente Consortile, a dare priorità agli interventi sui predetti mezzi, rispetto a qualsiasi altro tipo di automezzo ricoverato presso la propria officina.

Gli interventi dovranno effettuarsi secondo le seguenti modalità:

l’Operatore economico contraente, ricevuta la richiesta di intervento dovrà:

- 1) provvedere al ricovero dell’automezzo e procedere alla verifica degli interventi previsti,
- 2) presentare al Responsabile del Servizio, o ad un suo incaricato, il preventivo di spesa entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricovero,
- 3) nel preventivo l’operatore economico dovrà indicare le parti di ricambio per la riparazione del veicolo, il “Codice del ricambio” ed il relativo prezzo, lo sconto applicato e le ore di manodopera

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

occorrenti per la riparazione,

- 4) l'operatore economico potrà dare seguito alla riparazione del mezzo ricoverato solo dopo approvazione del preventivo da parte del Responsabile del Servizio ed eseguirlo in un tempo non superiore alle successive 72 ore. In caso di indisponibilità del ricambio l'operatore economico dovrà comunicare a ½ mail l'impossibilità all'espletamento della servizio al Responsabile della struttura, in tal caso gli interventi verranno concordati tra le parti,
- 5) Si precisa che lo smaltimento di eventuali rottami ferrosi, pezzi di ricambio ed oli esausti, dovrà essere gestito a cura e spesa dell'operatore contraente.

L'operatore economico partecipante per ciascun lotto, dovrà essere in grado di svolgere il servizio presso un centro di assistenza la cui distanza in linea d'aria dal sito di riferimento, dovrà essere di circa 30 Km. (RAGGIO);

A tal proposito il tutto è descritto in maniera più esauriente nell'apposita relazione tecnico-progettuale con relative planimetria.

Tale centro di assistenza deve essere già nella disponibilità del concorrente o, in alternativa, l'operatore partecipante deve impegnarsi ad averne disponibilità al momento della stipula del contratto. Inoltre il requisito potrà essere oggetto di avalimento.

Nello specifico:

LOTTO n. 1 Area Bradanica - il sito di riferimento è la diga di San Giuliano in agro di Miglionico (MT);

LOTTO n. 2 Area Jonica - il sito di riferimento è il C.O. di San Basilio sito sulla Strada Statale 106 Bivio Franchi in agro di Pisticci (MT);

LOTTO n. 3 Area Alto Bradano – il sito di riferimento è il C.O. Gaudiano di Lavello;

LOTTO n. 4 Area Senise - il sito di riferimento è il C.O. di Senise (PZ) sito nel medesimo Comune.

LOTTO n. 5 Area Lauria - il sito di riferimento è il C.O. di Lauria (PZ) sito nel medesimo Comune.

LOTTO n. 6 Area Villa d'Agri - il sito di riferimento è il C.O. di Villa d'Agri sito in agro di Marsicovetere (PZ).

Per ordinativi di spesa inferiori ad **€. 200,00**, l'operatore economico potrà essere autorizzato alla riparazione anche telefonicamente dal Responsabile del Servizio o da suo delegato.

Per ogni intervento eseguito la Ditta dovrà emettere apposita fattura elettronica in regime di Split-payment (scissione dei pagamenti) con la descrizione e la data dell'intervento effettuato, nonché tipo e targa dell'automezzo oggetto della riparazione.

ART. 7
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

MATERA

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio.

L'operatore economico contraente dovrà essere dotato di "officina mobile" al fine di effettuare le riparazioni necessarie in loco rispetto all'accadimento del danno.

Gli interventi effettuati mediante l'utilizzo dell'officina mobile, saranno preventivamente autorizzati e quantificati di volta in volta dal Responsabile Unico del Progetto .

Gli interventi effettuati mediante l'utilizzo dell'officina mobile, tutti **soggetti a ribasso** e preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio ed in presenza di personale Consortile, saranno quantificati come in appresso indicato e:

- **€. 25,00** forfettario per la chiamata;
- **€/Km 0,75 A/R** (media costo Km. secondo quanto indicato nelle tabelle di riferimento + costo /h operaio
- **€/ora 26,00** costo medio orario della mano d'opera di un operaio specializzato/qualificato così come disciplinato dal art.41 comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023 è determinato in apposite tabelle allegate e date dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla C.C.N. tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro.

Ogni lavoro effettuato sarà coperto da garanzia dalla data dell'intervento secondo la normativa in materia.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia degli autoveicoli quando questi sono ricoverati presso la propria autofficina in attesa di essere riparati.

Tutte le eventuali spese di appalto, contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico dell'appaltatore.

ART. 8

ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ove la riparazione non potesse essere effettuata in loco, sarà concordato tra le parti il trasporto del mezzo in officina.

ART. 9

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

Come indicato dal comma 4 art. 9 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

TITOLO II - NORME GENERALI DI CONTRATTO

**ART. 10
CAUZIONE DEFINITIVA**

La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale.

Qualora l'Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e resterà vincolata fino ai successivi 60 giorni dalla cessazione del contratto ed avrà, quindi, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In caso di decadenza dell'Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento danni.

L'Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.

**ART. 11
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto ed è normato da quanto disposto dall'art. 105 del Codice degli appalti.

Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

**ART. 12
CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le imprese che cambieranno denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione.

TITOLO III - PERSONALE

**ART. 13
REFERENTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà procedere all'individuazione di un Responsabile referente per l'appalto con compiti di verifica e controllo delle prestazioni, il quale dovrà, inoltre, essere costantemente reperibile per via telefonica.

**ART. 14
PERSONALE**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, inoltre potrà essere richiesta in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara anche per tutta la durata del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Qualora si consti che l' Appaltatore abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore.

L' Appaltatore è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

**ART. 15
NORME DI TUTELA DEL PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE**

L' Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese metalmeccaniche, nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

L' Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse. L' Appaltatore si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di

tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributive ad esibire in qualsiasi momento a richiesta della Stazione Appaltante tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria del 25.5.2001 e successive integrazioni.

ART. 16
FORMAZIONE

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante. Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni nuovo assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

TITOLO IV - PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

ART. 17
SICUREZZA

L'Impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori dell'Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. Si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Richiamata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. Con l'obiettivo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'Impresa da formularsi entro 30 giorni dalla data di presa visione di detto documento ed a seguito della valutazione della Stazione Appaltante; l'Appaltatore del servizio, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'Impresa; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

TITOLO V - CONTROLLI, INADEMPIENZE, CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18
CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

La vigilanza sul servizio competerà alla Stazione Appaltante per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento nelle materie oggetto del contratto. La Stazione Appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, la verifica dell'avvenuta riparazione mediante proprio personale incaricato.

ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., nonché dell'art. dell'art. 122 del D. Lgs.36/2023, potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- interruzione non motivata del servizio;
- per subappalto non autorizzato;
- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 20
RECESSO

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato.

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
MATERA

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

La Stazione Appaltante ha, altresì, il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 del D. Lgs.36/2023.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile. In ogni caso è sempre ammesso il recesso ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs.36/2023.

TITOLO VI - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

**ART. 21
CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Al pagamento si provvederà, entro il termine di **60 giorni**, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'Appaltatore così come previsto dall'art. 35 comma 34 D.L. 4.7.2006 n.223.

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell'offerente e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

L'importo dovuto all'Appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione Appaltante per penalità od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

In caso di ritardato pagamento delle fatture saranno dovuti gli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. così come stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**ART. 22
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L' Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione al Consorzio di Bonifica della Basilicata e alla Prefettura di Matera.

**ART. 23
REVISIONE PREZZI**

Non è ammessa nessuna forma di revisione contrattuale.

ART. 24
FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.36/2023, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

TITOLO VII - NORME FINALI

ART. 25
DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto è devoluta alla competenza del Foro di Matera.

ART. 26
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata, nei termini disciplinati dall'art. art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso.

ART. 27
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023, il Responsabile del procedimento è individuato nel Capo Sezione – Ufficio Macchine, Mezzi d'Opera e Officine - Geom. Giuseppe TORTORELLI.

In relazione a quanto previsto dal REG. UE 2016/679 "trattamento dei dati personali", si dà atto che il Consorzio di Bonifica della Basilicata è il titolare del trattamento dei dati trattati nell'ambito dello svolgimento delle attività in oggetto, che il Responsabile "interno" del trattamento è il Capo Sezione – Ufficio Macchine, Mezzi d'Opera e Officine - Geom. Giuseppe TORTORELLI.

ART. 28
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.